

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORRE

l'Avv. **Andrea Luigi CUCCO** (CF CCCNRL80E23D862K; PEC cucco.andrealuigi@ordavvle.legalmail.it Fax: 0832247893), nato a Galatina (LE) il 23.05.1980, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Lecce al n. 4703, rappresentato e difeso, da sè medesimo ex art. 22, comma 3 CPA, nonché, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. **Raffaele PINTO** (C.F. PNTRFL80L04E506F - pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it FAX 0832/247893), i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it,

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Ministero della cultura, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Avvocatura dello Stato, in persona del l.r.p.t.,

Commissione Interministeriale Ripam (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A. (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

PER L'ANNULLAMENTO,

NEI LIMITI DELL'INTERESSE DEL RICORRENTE,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA TUTELA CAUTELARE,

- della graduatoria, pubblicata il 23.2.2023, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021) nella quale il ricorrente è collocato solo alla 8937^ posizione a

cagione dell'ipodimensionato punteggio di 24.75 assegnatogli e peraltro senza l'indicazione del beneficio del titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) del bando;

- della graduatoria inopinatamente rettificata, pubblicata il 19.4.2023, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (in G.U. 104 del 31.12.2021) nella quale il ricorrente è collocato solo alla 9067^a posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 24.75 assegnatogli e peraltro senza l'indicazione del beneficio del titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) del bando;

- nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi:

1) tutti i verbali della commissione (in particolare il verbale n. 15) e le schede di valutazione dei titoli del ricorrente;

2) il bando di concorso, nella parte in cui, all'art. 7, indistintamente prevede l'assegnazione di punti 1 per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, anziché riconoscere un maggior punteggio per la laurea vecchio ordinamento (o per quella magistrale) rispetto alla mera laurea triennale, nonché nella parte in cui, all'art. 8, ultroneamente prevede in capo a ciascun candidato ed a prescindere dal relativo titolo di preferenza vantato, di confermare con autodichiarazione, successivamente alla conclusione della prova, i medesimi titoli di preferenza già dichiarati in domanda, quando che di per sé direttamente verificabili dalla stessa P.A.;

3) ogni altro provvedimento disponente l'utilizzo per scorrimento della graduatoria a favore di altri candidati che ingiustamente precedono il ricorrente nell'impugnata graduatoria.

nonché per accertamento

a) del diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto;

b) del diritto del ricorrente a beneficiare del titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) del bando.

FATTO

1. In G.U. n. 104 del 31.12.2021 veniva pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato.

2. La selezione *de qua* è avvenuta esclusivamente mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta + 0,75 punti, mancata risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei titoli.

3. In merito ai criteri di attribuzione dei punteggi inerenti ai titoli, il bando ha previsto, al punto 3 dell'art. 7, che *“Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”*.

4. Il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto, possedeva (e correttamente dichiarava) i seguenti titoli:

- 1) Laurea in Giurisprudenza (V.O.);
- 2) Diploma della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali;

In domanda ritualmente dichiarava inoltre il possesso del titolo di preferenza dei (due) figli a carico.

5. Al termine della prova unica scritta, la Commissione ha stilato la relativa graduatoria finale di merito (pubblicata il 24.2.2023 e qui impugnata) sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta (23) e nella valutazione dei titoli (1,75: segnatamente, solo 1 punto per la laurea e 0,75 per il diploma di specializzazione).

Nella predetta graduatoria il ricorrente risulta collocato (peraltro senza il riconoscimento del suddetto titolo di preferenza) solo alla 8937^a posizione a cagione dell'apodimensionato punteggio di 24.75 assegnatogli che non gli consente di raggiungere un piazzamento più favorevole anche ai fini del possibile scorrimento della stessa.

Ciò è avvenuto in quanto l'Amministrazione resistente ó sulla scorta del bando, che oggi si è disvelato in *parte qua* censurabile, poiché quantomeno del tutto illogico/irragionevole ó ha

attribuito al medesimo solo 1 punto per la Laurea in Giurisprudenza Vecchio Ordinamento, invero al pari di quanto riconosciuto per una laurea triennale (ancorché quest'ultima sia un titolo decisamente inferiore alla prima), in luogo di almeno un punteggio doppio pari a 2 punti.

Pertanto, nella graduatoria in questione al ricorrente non viene nemmeno confermato il titolo di preferenza summenzionato per quanto correttamente dichiarato in domanda e correlatamente verificabile dalla stesa P.A.

6. In data 19.4.2023 è stata poi pubblicata una nuova graduatoria (riportante la mera dicitura rettificata, ma senza spiegarne le ragioni di tale stravolgimento) in cui il ricorrente viene oggi collocato alla posizione 9067, sempre con punti 24.75 e sempre senza il riconoscimento del titolo preferenziale di cui sopra.

7. Pertanto, il medesimo propone il presente gravame sulla scorta delle esposte argomentazioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, DELL'ART. 5 E DELL'ART. 16 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati, ivi compreso il bando in *parte qua* gravato, e la valutazione espressa nei confronti del ricorrente.

Si rileva sin d'ora come l'operato della Amministrazione resistente e detta valutazione risulti illegittima nella parte in cui:

a) *in primis*, per effetto della indistinta previsione di cui all'art. 7 del bando, ha attribuito all'Avv. Cucco solo 1 punto (anziché 2) per la laurea vecchio ordinamento, posseduta medesimo, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale a cui viene riconosciuto, inopinatamente, lo stesso punteggio pari ad 1.

b) *in secundis*, non è stato riconosciuto il titolo di preferenza di cui all'art. 8, comma 1, lettera r) ancorché debitamente dichiarato nella domanda di partecipazione (al contempo risultando in parte qua del tutto censurabile in quanto ultronea la previsione contenuta nel medesimo bando laddove richiede, incomprensibilmente, di dover confermare, sempre sotto forma di autodichiarazione, un titolo già dichiarato.

Di fatto, il ricorrente si è visto sottrarre, oltre al citato titolo di preferenza, quantomeno 1 punto che, aggiungendosi al punteggio già conseguito ($24,75 + 1 = 25,75$), gli avrebbe permesso di raggiungere, giustamente:

- stando alla graduatoria del 24.2.2023 una posizione tra la 5958 e la 6190 in luogo della 8937[^];

- stando invece alla graduatoria rettificata (ancorché incomprensibilmente!) e pubblicata il 19.4.2023, una posizione tra la 6059 e 6292, in luogo della 9067[^] oggi censurabilmente ricoperta.

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure.

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE PER LA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO DICHIARATA IN DOMANDA. CONTESTUALE ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO IN PARTE QUA IMPUGNATO

Quanto al profilo **sub a)**, sono infatti illegittimi, **quantomeno per manifesta illogicità ed irragionevolezza**, i provvedimenti impugnati ó segnatamente l'art. 7, punto 3 del bando e gli atti applicativi della Commissione, ivi compreso il verbale n. 15 ó nella parte in cui hanno stabilito di assegnare, indistintamente, identico punteggio a qualsivoglia tipologia di laurea dichiarata dal candidato, senza tenere conto del fatto che detti titoli invece si differenziano fra loro, ai fini del merito, e non possono essere certo oggetto di livellamento verso il basso, così come avvenuto nel caso di specie.

Le avverse, illegittime determinazioni non hanno dunque consentito l'assegnazione al ricorrente di un punteggio almeno doppio per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento posseduto rispetto alla mera laurea triennale (così come invece più correttamente avviene, sempre ad opera dello stesso bando, tra master di I livello, cui è prevista l'assegnazione di 0,25 punti, e master di II livello, rispetto al quale si riconoscono 0,5 punti).

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale.

Si tratta di principi espressi da attenta giurisprudenza [che ha rilevato un'irragionevole e disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)] Vanno conseguentemente annullati o in accoglimento del gravame o gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l'obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame o nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato o della posizione dell'odierna ricorrente (ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022; sentenza n. 17894/2022)] che ben si attagliano anche alla presente fattispecie.

L'equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico potrebbe semmai sussistere solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive (ove fosse stato questo il requisito di ammissione previsto dal bando nel caso di specie rappresentato dal diploma di scuola superiore), **non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli attinente al merito**.

Pertanto, chi o come il ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnatario - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, almeno doppio (così come avviene tra master di I° e II° Livello), legata alla superiore qualità, specificità e completezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale ovvero di una laurea vecchio ordinamento, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato o.

È quindi illegittima, poiché, si ribadisce, abnormemente illogica ed irragionevole (ed, in quanto tale, pur essendo connotata da discrezionalità, pienamente sindacabile dall'On.le Tar adito) la condotta di parte resistente che ha precluso al ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce (2 punti anziché solo 1), escludendolo dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura il ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punto, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 25,75 che gli consentirebbe di essere collocato, quantomeno, tra la posizione 6059 e la posizione 6292, volendo ritenere legittima la graduatoria pubblicata il 19.4.2023 e rettificata per ragioni allo stato del tutto oscure, ovvero stando alla graduatoria del 24/2/2023 tra la posizione 5958 e la posizione 6190.

1.b) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PREFERENZA.

Le determinazioni poste in essere da parte resistente nei confronti dell'Avv. Cucco risultano poi illegittime nella parte in cui non hanno riconosciuto in favore del medesimo il titolo di preferenza previsto dall'art. 8, comma 1, lettera r) del bando dallo stesso ritualmente dichiarato in domanda.

Si tratta di una obliterazione anche in tal caso tanto illogica, quanto irragionevole e che si pone in contrasto, sia con le disposizioni di legge di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 487/94 che, di per sé, sanciscono il diritto per il candidato a beneficiare del relativo titolo di preferenza, viepiù se (come nel caso di specie) sufficientemente dichiarato in domanda, sia con i principi di buon andamento e *favor participationis*.

Né d'altronde il pieno diritto del ricorrente a beneficiare di detto titolo, si rammenta dichiarato in domanda, potrebbe mai essere scalfito da quanto ultroneamente stabilito, in maniera indistinta, dallo stesso bando nella parte in cui viene illogicamente gravato il candidato di confermare, ancora una volta tramite mera autodichiarazione (*sic*), una circostanza (quella di avere figli a carico) non solo in sé immanente, ma che rientra tra quelle che la stessa P.A. ben può, anzi deve, agevolmente verificare (così come previsto dall'art. 16, comma 1 del medesimo DPR, secondo cui *“Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni”*) interrogando, ad esempio, il Comune di residenza del Candidato, ovvero, più semplicemente, l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ovvero ancora l'Amministrazione finanziaria/Agenzia delle Entrate (essendo un dato presente nella dichiarazione dei redditi).

Sicché delle due, l'una:

- o, nel caso di specie, l'Amministrazione ha fatto un uso distorto delle disposizioni normo-regolamentari che disciplinano la precitata fattispecie, apertamente violandole;

- ovvero, ove mai la *Lex specialis* dovesse intendersi nel senso di prevedere in ogni caso l'onere di rendere una nuova autodichiarazione, ci si troverebbe di fronte a previsione, meritevole di essere stigmatizzata, anche perché del tutto inutile e sovrabbondante, vieppiù appunto rispetto al caso di specie, non potendosi ragionevolmente cogliere la *ratio* ad essa sottesa, non aggiungendo nulla di più rispetto a quanto già correttamente e per tempo dichiarato dallo stesso candidato nella propria domanda di partecipazione e correlatamente già verificabile dalla stessa P.A.

Si tratta evidentemente di un duplicato di quanto già dichiarato in domanda. Riprova di tanto si ha nel punto 7 dell'art. 8 del bando laddove viene in maniera ovvia stabilito che *“Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso”*.

D'altronde, simile ulteriore mera autodichiarazione non consente alla P.A. di effettuare alcun controllo tangibile sull'effettivo possesso del requisito, controllo che, rispetto alla questione dei figli a carico, come visto, ben poteva, e doveva, essere invece direttamente effettuato dalla stessa Amministrazione resistente, senza dover gravare inutilmente di tanto il candidato.

Da qualsiasi prospettiva si voglia considerare, dunque, i provvedimenti *in parte qua* impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento *in toto* o quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è sorretto dai motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, è *in re ipsa* dal momento che il ricorrente, a cagione dei provvedimenti impugnati, oltre a vedere rilevantemente lesa la propria immagine professionale, si vede riconosciuto un ingiusto piazzamento in graduatoria.

Solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con conseguente onere per la P.A. di rivedere i punteggi legittimamente spettanti al ricorrente consente a quest'ultimo di ottenere il relativo giusto piazzamento in posizione immediatamente utile, prima che, nell'attesa della fase di merito del giudizio, possano radicarsi illegittime posizioni in capo a terzi, a suo ingiusto pregiudizio.

Solo in una prospettiva subordinata si chiede quantomeno fissarsi in via cautelare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, CPA.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 3, CPA

Il deducente ha proposto l'allegata istanza di accesso (poi sollecitata per ben due volte) onde ottenere, da parte dell'Amministrazione resistente, quantomeno il nominativo e l'indirizzo di uno dei candidati collocati in posizione *potiore* in graduatoria cui notificare il ricorso quale possibile controinteressato, non essendo possibile rinvenirne nemmeno il nominativo nelle impuginate graduatorie in cui compaiono soltanto i codici numerici assegnati a ciascun partecipante.

A detta istanza non è stato fornito alcun riscontro (circostanza questa che oggettivamente ha impedito, al momento, la notifica ad un controinteressato) e, pertanto, visto peraltro l'elevato numero di soggetti coinvolti dalle questioni sottese al gravame (per quanto ciascun idoneo non vincitore onde eventualmente ottenere un maggior punteggio avrebbe dovuto autonomamente impugnare, nei termini di legge, gli atti del concorso per non vedere cristallizzata la propria posizione) e l'indisponibilità dei relativi recapiti, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero su altro portale e secondo le modalità che l'On.le Tar adito riterrà di indicare in accoglimento della presente istanza.

P.Q.M.

SI CHIEDE

voglia codesto On.le TAR accogliere il presente ricorso, unitamente all'istanza cautelare ivi contenuta e, per l'effetto, annullare i provvedimenti *in parte qua* gravati, previa concessione di idonea tutela interinale e previa autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei termini su indicati, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

* * *

Ai fini della quantificazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che la presente controversia è in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali come da dichiarazione che si produce.

Roma, 26.4.2023

Avv. Raffaele Pinto

Avv. Andrea Luigi Cucco